



REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10
"VENETO ORIENTALE"

Sede Direzionale:
Piazza De Gasperi, n.5 - 30027 San Donà di Piave (VE) Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02799490277

San Donà di Piave, 28/01/2015

Protocollo n. 5780

All.:

Spett.li Ditte

Oggetto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo Centro Dialisi, Day Surgery ed Ambulatori - I° stralcio - presso l'Ospedale di San Donà di Piave. Chiarimenti.

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito a dei quesiti posti:

Quesito n. 1:

"Per quanto riguarda i requisiti relativi la progettazione esecutiva è intenzione della scrivente indicare a tal proposito più di un professionista, ognuno autonomamente qualificato per le categorie richieste. E' necessario che i professionisti si associno in Raggruppamento temporaneo o possono concorrere "singolarmente"?"

Risposta al quesito n. 1:

L'impresa non in possesso dei requisiti di progettazione, può individuare singolarmente alcuni progettisti in possesso di tutti i requisiti richiesti, ai fini della partecipazione alla gara.

E' consolidato che l'espressione "avvalersi di progettisti qualificati", contenuta nell'art. 53 comma 3° del Codice, vada letta come un mero richiamo al ricorso all'opera o all'attività di altro soggetto (da indicarsi nell'offerta da parte dell'impresa partecipante).

Appare chiaro, altresì, dalla lettura della norma, come tale opzione sia alternativa a quell'altra "partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.....". (Parere ANAC n.75 del 05/05/2011)

Quesito n. 2:

"..... e nel caso fosse possibile per i professionisti indicati NON associarsi in un Raggruppamento, come va inteso il requisito di cui punto 7.2 e) del Disciplinare di gara (nominativo di un professionista

abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione)? Ogni singolo professionista deve giustificare qualcosa in tal senso?"

Quesito n. 3:

"..... e ancora uno stagista assunto a tempo determinato e opportunamente abilitato da meno di 5 anni può soddisfare tale requisito?"

Risposta al quesito n. 2 e n. 3:

I requisiti del giovane professionista sono indicati all'art. 253 comma 5° del DPR n. 207/2010.

Infatti, l'art. 51 comma 5° del DPR n. 554/99 che disponeva che i raggruppamenti dovessero semplicemente contemplare la presenza di almeno un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione, è stato abrogato.

Pertanto, con l'entrata in vigore dell'art. 253 comma 5 del DPR n. 207/2010, la disciplina dell'istituto è mutata, in quanto è stabilito che i raggruppamenti devono prevedere "la presenza" quale progettista di almeno un giovane professionista laureato da meno di 5 anni, nella veste di libero professionista singolo o associato, di amministratore, di socio, di dipendente o di consulente.

La norma vale nello specifico a qualificare assai più della previgente disciplina regolamentare la sua presenza nell'associazione temporanea, sicché non potrà più considerarsi sufficiente la mera partecipazione di detto requisito in funzione di apprendistato e senza assunzione di responsabilità.

Distinti saluti.

F.to Il Direttore U.O.C. Servizi Tecnici
Ing. Peter F. Casagrande